

Nuova direttiva *copyright*. Il Parlamento Europeo ripropone un diritto *sui generis* degli organizzatori di eventi sportivi sul materiale digitale che diffonde l'evento

📅 24/09/2018

📌 CONNETTIVITÀ, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, GIOCHI E SCOMMESSE

Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi

Il 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha adottato la propria posizione in merito alla proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ("Direttiva *copyright*"), presentata dalla Commissione nel settembre 2016¹.

Il testo della riforma è stato oggetto di diverse critiche riguardanti, in particolare, gli articoli 11 e 13 della proposta,

considerati eccessivamente restrittivi. Si riteneva infatti da taluni che la previsione di un controllo preventivo per identificare il materiale protetto da *copyright* ed impedirne la pubblicazione o consentirne la pubblicazione con pubblicità, in modo da condividere le utilità con il titolare del diritto d'autore, fosse contrario ai principi di apertura e libera circolazione delle informazioni su internet (per approfondimenti sulla proposta di riforma della Direttiva *copyright* si veda il nostro contributo disponibile al seguente [LINK](#)).

¹ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, 14.09.2016, COM(2016) 593 final. Disponibile al seguente [LINK](#).

Il nuovo testo approvato dal Parlamento Europeo prevede una maggiore responsabilità delle piattaforme di condivisione, quali *YouTube* e *Facebook*, e degli aggregatori di notizie, come *Google News*, in merito alle violazioni del diritto d'autore, e impone loro di remunerare i detentori del *copyright*. Inoltre, la posizione del Parlamento consentirebbe ad autori e artisti di "esigere" una remunerazione supplementare da chi sfrutta le loro opere, nel caso in cui il compenso corrisposto originariamente sia considerato "sproporzionatamente" basso rispetto alle effettive utilità che ne derivano, rafforzando così la loro posizione negoziale.

Il nuovo articolo 12, rubricato "*Richieste di equo compenso*", nella versione emendata dispone che "... *Gli Stati membri con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una*

base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso.

Il primo comma non pregiudica le modalità vigenti negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale...

Il Parlamento ha altresì previsto l'introduzione di un nuovo articolo 12 *bis*, intitolato "Protezione degli organizzatori di eventi sportivi", ai sensi del quale "... *Gli Stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE² e all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE³...*". Agli effetti pratici, tale

² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. GUUE L 167 del 22.06.2001. L'articolo 2 dispone che "... *Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:*

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;*
- b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;*
- c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;*
- d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;*
- e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite...*

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, "... *Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:*

- a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;*
- b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;*
- c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;*
- d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite...*

³ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. GUUE L 376 del 27.12.2006. L'articolo 7 prevede quanto segue: "... 1. *Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.*

disposizione prevede che solo l'organizzatore di un evento sportivo avrebbe il diritto di riprodurre e rendere disponibili i filmati (*footage*) dei suoi eventi.

La proposta di riforma della Direttiva *copyright* è in fase di discussione con il Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ed è incerto se tale disposizione verrà mantenuta o meno nel testo finale della Direttiva⁴. Il tema è, peraltro, controverso.

A tal riguardo, va ricordato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa *Football Association Premier League e a.*⁵ del 2011, aveva affermato che gli incontri sportivi, nella fattispecie le partite di calcio, non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali "opere" dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore dell'Unione. Secondo la Corte, infatti, per poter qualificare gli incontri sportivi come "opere", "... *occorrerebbe che l'oggetto interessato fosse originale, nel senso che costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa*

C-5/08, Infopaq International, Racc. pag. I-6569, punto 37).

Orbene, gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d'autore. Ciò vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore.

*Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d'autore. È peraltro pacifico che il diritto dell'Unione non li tuteli ad alcun altro titolo nell'ambito della proprietà intellettuale...*⁶.

Pur muovendo da questa posizione di chiusura sul piano giuridico, la Corte aveva tuttavia riconosciuto il carattere unico ed originale degli eventi sportivi che, dunque, possono meritare una tutela analoga alla tutela delle opere. Ricade nella competenza degli Stati Membri eventualmente accordare tale protezione nel quadro giuridico interno⁷.

2. *Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.*

3. *Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione...*

⁴ Il testo con gli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo è disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ CGUE 04.10.2011, Cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a.*

⁶ Punti 97-99 della sentenza.

⁷ Punti 101-105 della sentenza: "... *A tal riguardo, si deve rilevare che, a termini dell'art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE, l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.*

Ciò premesso, uno Stato membro può legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a titolo di tutela della proprietà intellettuale, istituendo una normativa nazionale specifica ovvero riconoscendo, nel rispetto del diritto dell'Unione, una tutela per tali incontri garantita da strumenti convenzionali conclusi tra i soggetti legittimati a mettere a disposizione del pubblico il contenuto audiovisivo degli incontri stessi e i soggetti che intendano diffondere tale contenuto al pubblico di loro scelta.

A tal riguardo, si deve aggiungere che il legislatore dell'Unione ha previsto l'esercizio di tale facoltà da parte di uno Stato membro laddove fa riferimento, al ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, ad eventi organizzati da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi agli eventi medesimi.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la normativa nazionale di cui trattasi sia volta a tutelare gli incontri sportivi – verifica che spetterebbe al giudice del rinvio – il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a tale tutela ed una siffatta normativa può quindi giustificare una restrizione alla libera circolazione dei servizi come quella oggetto della causa principale.

Uno studio sui diritti degli organizzatori di eventi sportivi nell'Unione⁸ era stato poi pubblicato nel 2014 dalla Commissione, al fine di delineare il quadro giuridico applicabile negli Stati Membri, ed analizzandone la natura e la portata relativamente alle prassi di licenza nel settore audiovisivo ed esaminando la possibilità di stabilire prassi analoghe anche in altri settori, come quello del gioco d'azzardo e delle scommesse. Con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, la Commissione aveva operato una distinzione tra evento sportivo in quanto tale e altre attività basate sull'evento sportivo, ad esempio la sua registrazione e trasmissione. Da un lato, la Commissione aveva richiamato la menzionata sentenza della Corte che escludeva gli eventi sportivi dall'ambito di applicazione della tutela conferita dal diritto d'autore. Dall'altro, aveva aggiunto che i prodotti mediatici risultanti dalla registrazione e trasmissione audiovisiva di eventi sportivi davano luogo ad una varietà di diritti di proprietà intellettuale, in particolare nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi, quali, ad esempio, il diritto d'autore sull'opera cinematografica (*film work*) che, in molti casi, è il risultato di una copertura audiovisiva. In Italia, ad esempio, il decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008⁹ aveva inserito i diritti audiovisivi sportivi nell'ambito del diritto d'autore, stabilendo al suo articolo 3 che "... [l]'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima...".

Inoltre, l'articolo 2 include nella definizione di diritti audiovisivi anche "... l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività...". Anche in Francia, il *Code du Sport* conferisce agli organizzatori di eventi sportivi un diritto generale allo sfruttamento commerciale degli eventi sportivi da loro organizzati, ivi incluso il diritto di autorizzare le scommesse che hanno per oggetto tali eventi¹⁰.

Con riferimento alla gestione dei diritti degli organizzatori di eventi sportivi nel settore dei giochi e delle scommesse, lo studio della Commissione si era focalizzato sul diritto di approvazione delle scommesse e sui contratti di sponsorizzazione. Secondo la Commissione, il diritto di autorizzare le scommesse richiesto dagli organizzatori di eventi sportivi come meccanismo per consentire un equo ritorno finanziario dalle attività di scommesse e per preservare l'integrità dello sport sarebbe in realtà volto ad ottenere un riconoscimento ad ampio raggio di un diritto che copra tutti i tipi di sfruttamento commerciale degli eventi sportivi, compresa l'organizzazione delle scommesse. L'analisi della Commissione aveva tuttavia rivelato che i benefici finanziari attribuiti ad un tale diritto non costituiscono un modo efficace per allocare le entrate provenienti dalle scommesse a tutti i livelli dello sport professionale e amatoriale¹¹. Inoltre,

Tuttavia, occorre inoltre che tale restrizione non vada al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di tutela della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza UTECA, cit., punti 31 e 36)...

⁸ Si veda il seguente [LINK](#).

⁹ Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2008.

¹⁰ Article L333-1: "... Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent...".

Article L333-1-1: "... Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives...".

¹¹ Secondo la Commissione, "... Whatever the fee structure, the price paid in exchange for the right to consent to bets will always be relevant to the volume of bets that a sporting event is able to attract. Hence, financial benefits predominantly flow to professional sport and more particularly to the

poiché l'esercizio del diritto di autorizzare le scommesse potrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione dei servizi di gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), questo dovrebbe essere giustificato da un'esigenza imperativa nell'interesse generale e rispettare il principio di proporzionalità¹².

Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, la Commissione aveva evidenziato le difficoltà per gli organizzatori di eventi sportivi di concludere tali accordi con gli operatori di gioco nel caso in cui gli Stati Membri prevedano restrizioni alle pubblicità. L'analisi dei quadri normativi che regolano la pubblicità dei servizi di gioco

d'azzardo ha, infatti, rivelato approcci nazionali profondamente diversi, dettati da considerazioni *extra*-economiche, con conseguente incertezza giuridica sia per gli organizzatori di eventi sportivi, sia per gli operatori di giochi d'azzardo. In Italia, ad esempio, il recente Decreto Legge n. 87/2018¹³ ha introdotto un ampio divieto di pubblicità dei giochi e delle scommesse, a ciò non ostando critiche diffuse da parte di vari settori e *stakeholder*¹⁴. La questione dei contratti di sponsorizzazione è stata inoltre affrontata dalla Commissione nella sua Raccomandazione del luglio 2014¹⁵ sulla tutela dei consumatori e dei minori dai rischi derivanti dal gioco d'azzardo *online*, dove ha specificato che le sponsorizzazioni devono essere

organisers of premium sports events. Small or less visible sports are unlikely to benefit from this instrument. Furthermore, there is no evidence for a link between the financial return stemming from a right to consent to bets and the financing of grassroots sports.... Si veda il seguente [LINK](#).

¹² Sul punto, la Commissione ha osservato che "... *The CJ has accepted the prevention of fraud as a legitimate objective justification. The financing of public interest activities through proceeds from gambling services, on the other hand, can only be accepted as a beneficial consequence that is incidental to the restrictive policy adopted. It follows that a strict regulatory framework that genuinely reflects a concern to prevent the manipulation of sports events must accompany the introduction of a right to consent to bets. Of the existing regulatory systems, only the Victorian regulatory regime clearly demonstrates a primary concern with safeguarding the integrity of sports events and is therefore recommended as a best practice model...*". Si veda il seguente [LINK](#).

¹³ Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese". (18G00112) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018). Convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186). L'articolo 9, rubricato "Divieto di pubblicità giochi e scommesse", dispone quando segue: "... *Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli...*".

¹⁴ Si veda ad esempio il comunicato stampa rilasciato dalla *European Gaming & Betting Association* (EGBA), disponibile al seguente [LINK](#). Per maggiori informazioni in materia si veda inoltre il nostro precedente contributo dal titolo "*The new Italian Government has introduced a gambling advertising ban*", disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁵ Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line. GUUE L 214 del 19.07.2014. Disponibile al seguente [LINK](#).

trasparenti ed effettuate in modo responsabile¹⁶.

Come è noto, nell'Unione Europea non vi è una normativa armonizzata sul gioco d'azzardo e gli Stati Membri sono liberi di emanare leggi e strumenti di regolazione nazionali nel rispetto di certi principi fondamentali, istituendo sia regimi monopolistici, sia sistemi basati sul conferimento di licenze e concessioni che consentono a più operatori di offrire i propri servizi sul mercato. I giochi d'azzardo, incluse le scommesse sportive e le lotterie, gestiti dai privati o dallo Stato, contribuiscono direttamente o indirettamente a finanziare lo sport negli Stati Membri attraverso, ad esempio, i contributi che le lotterie forniscono alle associazioni sportive e ad altri scopi benefici. Pertanto, nell'Unione Europea, gli operatori di gioco possono liberamente offrire servizi di scommessa sportiva, purché venga tutelata l'integrità dello sport, anche attraverso il contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati.

In tali riguardi, l'attenzione della Commissione si è concentrata in particolar modo sul gioco d'azzardo *online*, a causa della sua intrinseca natura transfrontaliera. Un operatore di scommesse sportive *online* che abbia concluso un accordo di sponsorizzazione con un club o un'associazione sportiva potrebbe infatti cercare di influenzare il risultato di un evento sportivo, direttamente o indirettamente, per

accrescere i propri guadagni¹⁷. Al fine di salvaguardare l'integrità dello sport, inoltre, i maggiori operatori del settore hanno dato vita ad enti esponenziali, quali l'*European Gaming and Betting Association* (EGBA), che mira ad una regolamentazione per la tutela dei giocatori *online*, e la *European Sports Security Association* (ESSA) - *Sports Betting Integrity*, che si focalizza sulla lotta ai *match* truccati e alla corruzione nel settore sportivo.

L'impatto su questo assetto complesso di interessi in gioco della nuova disposizione contenuta nella Direttiva *copyright* in favore degli organizzatori di eventi sportivi non è ancora chiaro e formerà oggetto di dibattito a seguire. In caso di approvazione e inserimento nel testo finale, le conseguenze nel settore del gioco non andranno sottovalutate, in particolare, per quanto riguarda gli operatori attivi nell'ambito delle scommesse sportive, la cui attività richiede talvolta la ritrasmissione di eventi sui quali i giocatori effettuano le scommesse, ad esempio le gare ippiche. La disposizione proposta, infatti, introdurrebbe un diritto esclusivo in capo all'organizzatore sull'evento organizzato, che gli consentirebbe di autorizzarne o vietarne la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico del segnale, assicurandosi una maggiore intensità di sfruttamento commerciale dei diritti relativi all'evento.

¹⁶ Si vedano in particolare i punti da 46 a 48: "... *Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sponsorizzazioni da parte degli operatori siano trasparenti e che l'operatore sia chiaramente identificabile come sponsor.*

Le sponsorizzazioni non dovrebbero avere un'influenza negativa sui minori. Gli Stati membri sono invitati a garantire: a) che non siano consentite sponsorizzazioni di eventi destinati o rivolti principalmente ai minori; b) che il materiale promozionale dello sponsor non sia utilizzato in attività di merchandising destinate o rivolte principalmente ai minori.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sponsorizzate a verificare se la sponsorizzazione è autorizzata, conformemente al diritto nazionale, nello Stato membro in cui dovrebbe essere effettuata la sponsorizzazione..."

¹⁷ Si veda: Commissione Europea, Libro verde sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno, 24.03.2011, COM(2011) 128 definitivo, disponibile al seguente [LINK](#); Commissione Europea, Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line, 23.10.2012, COM(2012) 596 final, disponibile al seguente [LINK](#).



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Sara Capruzzi

ASSOCIATE

 s.capruzzi@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com